

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Parlamento Europeo</b>	
87/C 108/01	Comunicazione del Parlamento europeo sull'entrata in funzione del serveur videotex OVIDE II — Invito alla presentazione di candidature . . . . .	1
	<b>Commissione</b>	
87/C 108/02	ECU . . . . .	2
87/C 108/03	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola nei differenti centri di commercializzazione . . . . .	3
87/C 108/04	Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole . . . . .	4
	<b>Corte di giustizia</b>	
87/C 108/05	Sentenza della Corte, del 24 marzo 1987, nel procedimento 286/85 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court di Dublino): McDermott e Cotter contro il ministro della previdenza sociale e l'Attorney General ( <i>Parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 79/7/CEE</i> ) . . . . .	5
87/C 108/06	Sentenza della Corte, del 26 marzo 1987, nella causa 235/85: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi ( <i>Soggetti all'IVA — Organismi di diritto pubblico — Notai e ufficiali giudiziari</i> ) . . . . .	5
87/C 108/07	Causa 77/87: Ricorso della All-Union Self-Supporting Foreign Trade Association (Associazione autonoma federale per il commercio estero) Technointorg contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 18 marzo 1987 . . . . .	5
87/C 108/08	Causa 80/87: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di Arnhem con ordinanza 19 febbraio 1987 nella causa A. Dik e altri contro Consiglio comunale del comune di Arnhem e nella causa HGW Laar-Vreeman contro Consiglio comunale del comune di Winterswijk . . . . .	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
87/C 108/09	Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 86/85/CEE che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose . . . . .	7
87/C 108/10	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi . . . . .	9
<hr/>		
	<b>Rettifiche</b>	
87/C 108/11	Rettifica alla causa 42/87 della Corte di giustizia delle Comunità europee . . . . .	12

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

Comunicazione del Parlamento europeo sull'entrata in funzione del serveur videotex OVIDE II

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE

(87/C 108/01)

**1. Introduzione**

Nell'ambito del progetto OVIDE (Organizzazione del videotex per i deputati), il Parlamento europeo intende introdurre nel 1988 un servizio videotex OVIDE II per i 518 deputati europei, basato sulle esperienze acquisite con l'attuale servizio sperimentale OVIDE I.

Una base di dati siffatta ha le seguenti caratteristiche:

- risponde a criteri di multilinguismo,
- opera secondo le tre norme di presentazione (profili 1, 2 e 3) del parere CEPT T/CD 06-01 e in modo TTY (alfabeto internazionale n. 5).
- è compatibile con tutti i tipi di protocollo *gateway* (PRESTEL *gateway*, X29M, EHKP) e il protocollo X29,
- è accessibile da qualsiasi zona geografica della Comunità europea.

Inoltre, la concezione e/o l'installazione del sistema OVIDE II (alimentazione, struttura della base di dati, comunicazioni) si fonda sull'architettura raccomandata dalle amministrazioni delle PTT dei dodici Stati membri della Comunità.

Infine, qualora vengano fornite garanzie di sicurezza e di riservatezza, sono previste tre soluzioni per la gestione del *serveur*:

- sotto forma di «*service bureau*» all'esterno del Parlamento europeo,
- sotto forma di «*service bureau*» nei locali del Parlamento europeo,
- *serveur* gestito dai servizi del Parlamento europeo.

**2. Oggetto**

Per garantire una migliore informazione reciproca fra l'Industria e il Parlamento europeo, le società che dispongano delle competenze necessarie alla concezione e/o all'installazione e/o alla gestione del *serveur* OVIDE II sono invitate a presentare la loro candidatura, mediante lettera da inviarsi al

Sig. G. Alabart  
Direzione dell'informatica  
Parlamento europeo  
Centro europeo del Kirchberg  
L-2929 Lussemburgo

entro e non oltre l'8 maggio 1987.

Il fascicolo presentato dalla società deve comprendere:

- una lettera di intenti della società,
- una descrizione generale della società,
- una descrizione specifica delle attività della società nel settore videotex.

Il Parlamento europeo è particolarmente interessato all'esperienza delle società nel settore dei *serveur* multinorme e multilingue. Ogni informazione relativa a una siffatta esperienza sarà ben accetta.

**3. Calendario**

In seguito al presente invito alla presentazione di candidature, si prevede

- innanzitutto, di inviare un fascicolo ai candidati (metà maggio 1987),
- successivamente di convocarli per rispondere ad eventuali domande (21 maggio 1987 a Lussemburgo).

Il bando di gara vero e proprio dovrebbe essere indetto alla fine di luglio / inizio di agosto 1987.

## COMMISSIONE

ECU (\*)

22 aprile 1987

(87/C 108/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,0699	Peseta spagnola	145,507
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,2583	Scudo portoghese	160,463
Marco tedesco	2,07957	Dollaro USA	1,14168
Fiorino olandese	2,34570	Franco svizzero	1,70910
Sterlina inglese	0,700848	Corona svedese	7,22228
Corona danese	7,83136	Corona norvegese	7,71377
Franco francese	6,91916	Dollaro canadese	1,51729
Lira italiana	1482,47	Scellino austriaco	14,6227
Sterlina irlandese	0,777447	Marco finlandese	5,04623
Dracma greca	152,928	Yen giapponese	162,633
		Dollaro australiano	1,61391
		Dollaro neozelandese	1,97625

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

---

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola nei differenti centri di commercializzazione (\*)**

(87/C 108/03)

[stabiliti il 22 aprile 1987 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	2,176
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione	Almendralejo	2,191
Bastia	2,636	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Béziers	2,572	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	2,636	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	2,608	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione
Nîmes	2,622	Villarobledo	nessuna quotazione (1)
Perpignan	2,847	Bordeaux	2,585
Asti	2,690	Nantes	2,848
Firenze	nessuna quotazione	Bari	2,317
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	2,317
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	2,252
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,574
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	2,616	Prezzo rappresentativo	2,359
R II			
Heraklion	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Calatayud	nessuna quotazione		
Falset	2,657		
Jumilla	2,689		
Navalcarnero	nessuna quotazione		
Requena	nessuna quotazione		
Toro	nessuna quotazione		
Villena	nessuna quotazione		
Bastia	2,296		
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	nessuna quotazione		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,557		
	ECU/hl		
R III		A II	
Rheinfalz-Rheinessen (Hügelland)	nessuna quotazione (1)	Rheinfalz (Oberhaardt)	37,524
		Rheinhessen (Hügelland)	37,733
		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
		Prezzo rappresentativo	37,634
		A III	
		Mosel-Rheingau	44,722
		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
		Prezzo rappresentativo	44,722

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

(2) Dal 1° settembre 1986, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,62, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

**Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole**

(87/C 108/04)

*(Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1915/86)*

Moneta	= ... ECU	1 ECU = ... moneta nazionale
1 franco belga e franco lussemburghese	0,0209227	47,7950
1 corona danese	0,113134	8,83910
1 marco tedesco	0,431540	2,31728
1 franco francese	0,128670	7,77184
1 sterlina irlandese	1,15607	0,864997
1 fiorino	0,382999	2,61097
1 sterlina inglese	1,26992	0,787451
100 lire	0,0605966	16,5026 <sup>(1)</sup>
100 dracme	0,588882	1,69813 <sup>(1)</sup>
100 pesete	0,612475	1,63272 <sup>(1)</sup>
100 scudi	0,558111	1,79176 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> 1 ECU = 100 × ... moneta nazionale.

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

del 24 marzo 1987

nel procedimento 286/85 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court di Dublino): McDermott e Cotter contro il ministro della previdenza sociale e l'Attorney General <sup>(1)</sup>

(Parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 79/7/CEE)

(87/C 108/05)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva verrà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 286/85, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'articolo 177 del trattato CEE dalla High Court di Dublino nella causa dinanzi ad essa pendente fra McDermott e Cotter e il ministro della previdenza sociale e l'Attorney General, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 1979, pag. 24), la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione; G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini; cancelliere: D. Louterman, amministratore, ha pronunciato, il 24 marzo 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa al divieto di qualunque discriminazione in base al sesso in materia di previdenza sociale poteva, in mancanza di attuazione della direttiva, essere invocato dal 23 dicembre 1984 onde evitare l'applicazione di ogni disposizione nazionale non conforme a detto articolo 4, paragrafo 1.
2. In mancanza di provvedimenti di attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva, le donne hanno il diritto che venga loro applicato il medesimo regime applicato agli uomini che si trovano nella stessa situazione, regime il quale, in mancanza di esecuzione di detta direttiva, resta l'unico valido sistema di riferimento.

<sup>(1)</sup> GU n. C 270 del 22. 10. 1985.

## SENTENZA DELLA CORTE

del 26 marzo 1987

nella causa 235/85: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi <sup>(1)</sup>

(Soggetti all'IVA — Organismi di diritto pubblico — Notai e ufficiali giudiziari)

(87/C 108/06)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 235/85, Commissione delle Comunità europee (agente: Johannes Føns Buhl, assistito dall'avv. Marten Mees, del foro dell'Aia), contro Regno dei Paesi Bassi (agente: G. M. Borchardt), avente ad oggetto una domanda volta a far constatare che il Regno dei Paesi Bassi, non assoggettando all'IVA le funzioni pubbliche esercitate dai notai e dagli ufficiali giudiziari, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della sesta direttiva (IVA), la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; C. Kakouris e F. Schockweiler, presidenti di sezione; G. Bosco, T. Koopmans, U. Everling, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: D. Louterman, amministratore, ha pronunciato, il 26 marzo 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno dei Paesi Bassi, non assoggettando al regime dell'IVA le funzioni pubbliche esercitate dai notai e dagli ufficiali giudiziari, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
2. Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU n. C 240 del 21. 9. 1985.

Ricorso della All-Union Self-Supporting Foreign Trade Association (Associazione autonoma federale per il commercio estero) Technointorg contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 18 marzo 1987

(Causa 77/87)

(87/C 108/07)

Il 18 marzo 1987, la All-Union Self-Supporting Foreign Trade Association (Associazione autonoma federale per

il commercio estero) Technointorg, con sede in Mosca, URSS, con l'avv. Eduard Marissens, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lucy Dupong, 14a, rue des Bains, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare nullo il regolamento (CEE) n. 29/87<sup>(1)</sup>, del Consiglio, del 22 dicembre 1986, nella misura in cui si applica alla ricorrente;
- condannare il Consiglio delle Comunità europee alle spese.

#### *Mezzi e principali argomenti dedotti*

- Trasgressione del principio generale dei diritti della difesa e del requisito procedurale essenziale inteso a garantire che le parti saranno sentite.
- Trasgressione dell'articolo 190 del trattato e del principio generale di legge a norma del quale le decisioni devono essere correttamente motivate.
- Trasgressione dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, nonché dell'articolo 190 del trattato CEE: come il Consiglio giustamente osserva, la Technointorg ha contestato la scelta della Jugoslavia come paese analogo. La questione se Technointorg abbia fornito o meno elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni (come asserito) viene considerata del tutto irrilevante dal Consiglio stesso in quanto afferma che tali elementi di prova avrebbero richiesto un'inchiesta supplementare che era comunque impossibile.
- Trasgressione dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio: nel caso di un esportatore dell'URSS, il prezzo interno sul mercato iugoslavo non costituisce un ragionevole criterio di confronto in quanto 1) il potere di acquisto dei consumatori iugoslavi è almeno tre volte maggiore del potere di acquisto dei consumatori sovietici e 2) talune parti dei congelatori prodotti in Jugoslavia sono fabbricate grazie a licenze rilasciate da imprese non iugoslave o sono acquistate al di fuori della Jugoslavia.
- Trasgressione dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio: rifiutando di prendere in considerazione fattori diversi da

quelli contenuti nell'articolo 2, paragrafi 9 e 10, la Commissione non ha effettuato un «valido confronto».

- Trasgressione degli articoli 4, paragrafi 1 e 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio e dell'articolo 190 del trattato CEE: ammesso che vi sia stato dumping, non è possibile che le esportazioni della ricorrente abbiano arrecato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria nel suo insieme, ma soltanto ad un'esigua frazione di produttori comunitari operanti nel segmento inferiore del mercato.
- Trasgressione dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio e dell'articolo 190 del trattato CEE, e del divieto di discriminazione: la Commissione non ha accettato alcuno degli impegni assunti dalla Technointorg, ed ha addirittura rifiutato di discutere con Technointorg gli impegni che quest'ultima avrebbe potuto essere intenzionata ad assumere.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di Arnhem con ordinanza 19 febbraio 1987 nella causa A. Dik e altri contro Consiglio comunale del comune di Arnhem e nella causa HGW Laar-Vreeman contro Consiglio comunale del comune di Winterswijk**

(Causa 80/87)

(87/C 108/08)

Con ordinanza 19 febbraio 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 marzo 1987, nella causa A. Dik e altri Menkutos-Demerci contro Consiglio comunale del comune di Arnhem e nella causa H. G. W. Laar-Vreeman contro Consiglio comunale del comune di Winterswijk, il Raad van Beroep di Arnhem ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la direttiva 79/7/CEE<sup>(1)</sup> conceda agli Stati membri il potere discrezionale di inserire, nella legge intesa a dare attuazione alla direttiva, una disposizione transitoria in base alla quale il requisito di sostegno della famiglia rimane in vigore anche successivamente al 23 dicembre 1984 per la donna coniugata che sia divenuta disoccupata prima del 23 dicembre 1984.
2. Se sia compatibile con la direttiva il fatto di attribuire efficacia retroattiva ad una disposizione transitoria, come quella menzionata sub 1), fino alla scadenza del citato termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. L 6 dell'8. 1. 1987, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 6 del 1979, pag. 24.



## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 86/85/CEE che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da sversamenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose**

*COM(87) 120 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 aprile 1987)**(87/C 108/09)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235<sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 86/85/CEE<sup>(2)</sup> per il controllo e la riduzione dell'inquinamento causato da sversamento in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose;

considerando che il 24 novembre 1986 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'inquinamento del Reno;

considerando che il miglioramento dell'informazione sui piani e sui dispositivi d'intervento esistenti nell'eventualità di sversamenti rappresenta un elemento essenziale ai fini di una più efficace protezione delle acque interne dall'inquinamento;

considerando che è pertanto opportuno estendere il campo d'applicazione della decisione 86/85/CEE in modo da includervi, in particolare, la stesura di un inventario dei mezzi d'intervento operanti in caso di sversamento di idrocarburi e di altre sostanze pericolose nelle acque interne;

considerando che il trattato non ha previsto tutti i poteri a tal uopo richiesti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 86/85/CEE è modificata come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dalla dicitura seguente:
 

«Decisione del Consiglio, del 6 marzo 1986, che istituisce un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da sversamenti in mare o nelle acque interne di idrocarburi e di altre sostanze pericolose».
- 2) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
 

«1. È instaurato un sistema d'informazione per permettere alle autorità competenti degli Stati membri di disporre dei dati necessari al controllo e alla riduzione dell'inquinamento causato da considerevoli sversamenti in mare e nelle acque interne di idrocarburi e di altre sostanze pericolose.»
- 3) L'articolo 1, paragrafo 2, è completato come segue:
  - e) un elenco dei piani d'intervento approntati per combattere l'inquinamento delle acque interne, causato da sversamenti di idrocarburi e di altre sostanze pericolose comprendente una sintesi del loro contenuto e la designazione delle autorità competenti in materia;
  - f) un inventario dei mezzi d'intervento da impiegarsi in caso di sversamento nelle acque interne di idrocarburi o di altre sostanze pericolose (allegato IV)».
- 4) L'allegato alla presente decisione è accluso come allegato IV.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Questo fondamento giuridico sarà sostituito dall'articolo 130 S dopo l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo.

<sup>(2)</sup> GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 33.

*ALLEGATO**«ALLEGATO IV***Inventario dei mezzi d'intervento da impiegarsi in caso di spandimento nelle acque interne di idrocarburi o di altre sostanze pericolose**

La finalità dell'inventario è di fornire una prima indicazione dei mezzi disponibili in ciascuno Stato membro <sup>(1)</sup> per interventi in caso di spandimento nelle acque interne di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e che, nell'eventualità di un incidente, potrebbero essere in parte messi a disposizione di un altro Stato membro che ne faccia richiesta, alle condizioni da stabilirsi tra le autorità competenti.

**A. CONTENUTO**

L'inventario contiene dati concernenti:

1. Le risorse umane (personale specializzato, squadre operative, ecc.);
2. I mezzi materiali utilizzabili nelle varie fasi dell'intervento e ai fini del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree interessate dagli spandimenti.

L'inventario contiene informazioni sulle caratteristiche e sull'ubicazione dei dispositivi summenzionati. Esso può contenere altresì informazioni sui tempi necessari per la loro entrata in azione.

**B. MODALITÀ**

La Commissione compila progressivamente l'inventario e, ad ogni fase dei lavori, ne trasmette copia agli Stati membri. Essa verifica la conformità delle informazioni comunicate con le finalità e i contenuti dell'inventario. Essa prende tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione dell'inventario.

Gli Stati membri:

- raccolgono e trasmettono alla Commissione le informazioni di cui dispongono e che sono ritenute necessarie per la compilazione dell'inventario (vedi punto A);
- forniscono alla Commissione le informazioni di cui dispongono e che sono ritenute necessarie per tenere aggiornato l'inventario.

Tuttavia, durante un periodo transitorio di due anni, compete agli Stati membri valutare quali informazioni possano essere necessarie alla Commissione per la compilazione dell'inventario di cui al presente allegato. La situazione sarà riesaminata sulla base della relazione della Commissione, prevista dall'articolo 5 della decisione.»

---

<sup>(1)</sup> Esclusi i mezzi e il personale adibiti alla difesa degli interessi fondamentali e della sicurezza dello Stato membro interessato.

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

*COM(87) 109 def.*

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 3 aprile 1987)*

(87/C 108/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo,  
visto il parere del Comitato economico e sociale,  
considerando che è necessario definire a livello comunitario i veicoli fuoristrada in particolare ai fini dell'applicazione della direttiva 84/424/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, che prevede all'articolo 1 talune deroghe per detti tipi di veicoli e, più in generale, ai fini dell'applicazione di ogni altra direttiva del settore dei veicoli a motore che richiedesse tale definizione;  
considerando che in ogni Stato membro i veicoli fuoristrada sono definiti in modo diverso e che per non ostacolare gli scambi intracomunitari è necessaria una defini-

zione comune all'interno delle categorie internazionali di cui alle note dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 70/156/CEE è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

*ALLEGATO*

Alla fine della lettera b) delle note è aggiunto il testo seguente:

«4. I veicoli delle suddette categorie M ed N considerati quali veicoli fuoristrada alle condizioni di carico e di verifica di cui al punto 4.4 e conformemente alle definizioni ed ai disegni di cui al punto 4.5.


4.1. Qualsiasi veicolo a motore della categoria M<sub>1</sub> e della categoria N<sub>1</sub> con una massa massima non superiore a 2 t è considerato veicolo fuoristrada qualora sia munito:

- di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori (as esempio nel caso in cui possa essere disinnestata la motricità di un asse);
- di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e
- se può superare una pendenza del 30 % calcolata per veicolo isolato.


Esso deve inoltre soddisfare ad almeno cinque dei seguenti sei requisiti:

- avere un angolo d'attacco di almeno 25°,
- avere un angolo di uscita di almeno 20°,


- avere un angolo di rampa di almeno 20°,
  - avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse anteriore di 180 mm,
  - avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse posteriore di 180 mm,
  - avere un'altezza libera dal suolo minima entro gli assi di 200 mm.
- 4.2. Qualsiasi veicolo a motore della categoria N<sub>1</sub> con una massa massima superiore a 2 t oppure delle categorie N<sub>2</sub> e M<sub>2</sub> della categoria M<sub>3</sub> con una massa massima non superiore a 12 t, è considerato veicolo fuoristrada qualora sia munito di ruote progettate per essere tutte motrici, con possibilità di disinnestare la motricità di un asse, oppure soddisfi ai seguenti requisiti:
- avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori con possibilità di disinnestare la motricità di un asse;
  - essere munito di uno o più dispositivi di bloccaggio del differenziale o di uno o più meccanismi aventi effetto analogo;
  - poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato.
- 4.3. Qualsiasi veicolo a motore della categoria M<sub>3</sub> con massa massima superiore a 12 t e della categoria N<sub>3</sub> è considerato veicolo fuoristrada qualora sia munito di ruote progettate per essere tutte motrici, con possibilità di disinnestare la motricità di un asse, oppure soddisfi ai seguenti requisiti:
- essere munito di ruote motrici per almeno il 50 %,
  - essere dotato di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un dispositivo avente effetto analogo.
  - poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato.
  - soddisfare ad almeno quattro dei seguenti sei requisiti:
    - avere un angolo d'attacco di almeno 25°,
    - avere un angolo di uscita di almeno 25°,
    - avere un angolo di rampa di almeno 25°,
    - avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse anteriore di 250 mm,
    - avere un'altezza libera dal suolo minima sotto l'asse posteriore di 300 mm,
    - avere un'altezza libera dal suolo minima entro gli assi di 250 mm.
- 4.4. *Condizioni di carico e di verifica*
- 4.4.1. I veicoli delle categorie M<sub>1</sub> ed N<sub>1</sub> con una massa non superiore a 2 t devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente avente una massa convenzionale di 75 kg.
- 4.4.2. I veicoli diversi da quelli della categoria M<sub>1</sub> e da quelli della categoria N<sub>1</sub> con una massa massima non superiore a 2 t devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammessa, dichiarata dal costruttore.
- 4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. Tuttavia, nei casi limite, il servizio tecnico può esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.
- 4.4.4. Per la misurazione degli angoli di attacco, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.
- 4.5. *Definizioni e disegni degli angoli di attacco, di uscita e di rampa, nonché dell'altezza libera del suolo*
- 4.5.1. Per "angolo di attacco" s'intende l'angolo massimo tra il piano di appoggio ed i piani tangenti ai pneumatici delle ruote anteriori, in condizioni di carico statico, tale che nessun punto del veicolo anteriore al primo asse sia situato al di sotto di detti piani e che nessuna parte rigida del veicolo, ad eccezione degli eventuali predellini, venga a trovarsi al di sotto di detti piani.



- 4.5.2. Per "angolo di uscita" s'intende l'angolo massimo tra il piano di appoggio ed i piani tangenti ai pneumatici delle ruote posteriori, in condizioni di carico statico, tale che nessun punto del veicolo posteriore all'ultimo asse sia situato al di sotto di detti piani e che nessuna parte rigida del veicolo venga a trovarsi di sotto di detti piani.




- 4.5.3. Per "angolo di rampa" s'intende l'angolo acuto minimo tra due piani perpendicolari al piano longitudinale mediano del veicolo, tangenti rispettivamente ai pneumatici delle ruote anteriori e posteriori, in condizioni di carico statico, la cui intersezione tocchi la parte inferiore del veicolo compresa tra le ruote. Detto angolo definisce la rampa più grande sulla quale può transitare il veicolo.




- 4.5.4. — Per "altezza libera del suolo tra gli assi" s'intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo.

Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.



- Per "altezza minima dal suolo di un asse" s'intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemelli) e tocca il punto più basso del veicolo tra le ruote. Nessuna parte del veicolo deve sporgere entro il segmento tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.»



---

**RETTIFICHE****Rettifica alla causa 42/87 della Corte di giustizia delle Comunità europee***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 73 del 20 marzo 1987)*

(87/C 108/11)

Alla pagina 5, la decima riga e seguenti delle conclusioni della ricorrente vanno lette come segue:

«in cui è già stata raggiunta la "quota del 2 %" contemplata in *questa disposizione, il Regno del Belgio crea una situazione che ostacola il libero accesso di questi studenti all'insegnamento professionale, . . .*».

---